



# COMUNE DI LIMENA

Provincia di Padova

COPIA

## ORDINANZA N. 28 del 30-04-2024

Settore: SINDACO

N. Settoriale: 2

**Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE- MISURE DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELL'INFESTAZIONE DA ZANZARE NEL TERRITORIO COMUNALE - STAGIONE 2024**

PRESO ATTO:

• che in Italia, secondo i dati forniti dal I.S.S., in questi ultimi anni si è assistito all'aumento delle segnalazioni di casi sia importati che autoctoni di alcune malattie trasmesse da insetti vettori tra le quali:

- ✓ Dengue e Chikungunya, delle quali la zanzara tigre costituisce il vettore degli agenti eziologici virali;
- ✓ Virus West-Nile, del cui agente eziologico è vettore la zanzara comune (*Culex pipiens*);

CONSIDERATA la necessità di intervenire a tutela della salute pubblica per prevenire e controllare le malattie trasmesse da insetti vettori, in particolare, da Zanzara Tigre (*Aedes albopictus*) e Zanzara Comune (*Culex pipiens*);

CONSIDERATO che, fatti salvi gli interventi di competenza del Servizio Sanitario pubblico relativi alla sorveglianza ed al controllo dei casi accertati o sospetti di malattie trasmesse da insetti vettori, l'intervento principale per la prevenzione di queste malattie è la massima riduzione possibile della popolazione delle zanzare e che pertanto è necessario rafforzare la lotta alle zanzare, agendo principalmente con metodi preventivi mediante la rimozione dei focolai larvali e con adeguati trattamenti larvicidi;

DATO ATTO che l'Amministrazione Comunale ha già provveduto con specifico appalto ad incaricare una ditta per l'esecuzione degli opportuni trattamenti contro le zanzare in aree pubbliche ma che è indispensabile che la disinfestazione sia adeguatamente attuata anche nelle aree private e che nelle stesse siano posti in atto i dovuti accorgimenti per evitare la proliferazione di detti insetti;

ACCERTATO che l'opera di prevenzione mediante trattamenti larvicidi capillari consente di ridurre gli interventi adulticidi, che costituiscono un rimedio con efficacia limitata nel tempo e con un impatto negativo non trascurabile sull'ambiente e sulla salute dell'uomo;

RITENUTO pertanto necessario provvedere in merito, mediante l'adozione di apposita ordinanza ai sensi dell'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 267/ 2000;

RITENUTO che per la situazione sopradescritta sussista il requisito di:

- contingibilità, in quanto la situazione non può essere efficacemente affrontata tramite l'adozione di strumenti giuridici ordinari che prevengano il fenomeno sopradescritto di proliferazione di detti insetti;
- urgenza, per la situazione di potenziale danno e pregiudizio dell'ambiente e dell'igiene pubblica;

VERIFICATA la necessità di fornire alla popolazione le necessarie istruzioni sulle modalità atte a prevenire o limitare la proliferazione delle zanzare;

RITENUTO di dover intervenire con apposito provvedimento affinché siano adottate tutte le misure necessarie a contenere la diffusione della zanzara, a tutela della salute pubblica e dei disagi alla cittadinanza;

RILEVATO che si è proceduto ad effettuare un corretto bilanciamento degli interessi pubblici e privati, ritenendo nel caso di specie preminente l'interesse alla tutela dell'ambiente e della salute come previsto rispettivamente dagli artt. 9 e 32 della Costituzione Italiana;

VISTO il "Piano Nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi (PNA) 2020-2025, approvato dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano in data 15/01/2020;

VISTE la D.G.R. 443/2012, la D.G.R. 174/2019, la D.G.R. 207/2020, la D.G.R. 12/2021, la D.G.R. 100/2022, la D.G.R. 389/2023.

VISTO il Reg. (UE) 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei Biocidi;

VISTO il D.lgs. 179/2021 riguardante la Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Reg. (UE) 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei Biocidi;

VISTO il D.P.R. 392/1998 riguardante i Presidi Medico Chirurgici (PMC);

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii ed in particolare gli artt.50 e 7 - bis;

## ORDINA

**Dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza fino al 31.10.2024:**

**A tutti i soggetti che hanno l'effettiva disponibilità di aree scoperte** (privati cittadini, amministratori condominiali, attività private a qualsiasi titolo, responsabili di cantieri ecc.):

1. di non abbandonare - negli spazi *aperti* pubblici e privati - oggetti e contenitori di qualsiasi natura ove possa raccogliersi l'acqua piovana, ivi compresi copertoni, bottiglie, sottovasi di piante e simili;
2. di svuotare *almeno settimanalmente* sottovasi, secchi, annaffiatoi, abbeveratoi per animali, etc.
3. di coprire eventuali contenitori di acqua, quali vasche e bidoni per l'irrigazione di orti e giardini, con zanzariere o con coperchi;
4. di introdurre nelle fontane ornamentali pesci larvivori (come i pesci rossi o la gambusia);
5. di ispezionare, pulire e trattare periodicamente con appositi prodotti di sicura efficacia *larvicida* i tombini, le griglie di scarico e i pozzetti di raccolta delle acque meteoriche presenti in giardini e cortili nonché i vasconi o le fosse di sterro presenti nei cantieri. La frequenza dei trattamenti deve essere conforme alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta; indipendentemente dalla periodicità, il trattamento deve essere ripetuto dopo ogni pioggia. In alternativa, si deve procedere alla chiusura degli stessi tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con rete zanzariera che deve essere mantenuta in condizioni di integrità e libera da foglie e detriti onde consentire il deflusso delle acque;

6. di tenere sgombri i cortili e le aree scoperte da erbacce e rifiuti di ogni genere e sistemare eventuali stoccaggi di materiali in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche.

**A tutti i soggetti che hanno l'effettiva disponibilità di depositi di attività industriali, artigianali e commerciali nonché ai gestori di depositi di pneumatici e a coloro che detengono, anche temporaneamente, pneumatici:**

1. di evitare che i materiali stoccati all'aperto provochino la formazione di raccolte d'acqua (ispezionare a tal fine periodicamente gli stoccaggi all'aperto); si consiglia di stoccare i materiali al coperto o in containers chiusi (in particolare gli pneumatici) o di coprire gli stoccaggi esterni con telo impermeabile fissato e ben teso onde impedire raccolte d'acqua in pieghe e avvallamenti oppure svuotare le raccolte idriche dopo ogni pioggia;
2. per gli stoccaggi di pneumatici per i quali non sono applicabili le misure di cui al punto 1, di eseguire trattamenti di disinfestazione degli pneumatici privi di copertura con la periodicità indicata in etichetta del prodotto utilizzato e comunque dopo ogni evento piovoso. I trattamenti vanno riportati in un registro e le ricevute di acquisto dei prodotti vanno conservate ed esibite a richiesta delle autorità;
3. di eliminare e smaltire correttamente gli pneumatici fuori uso, dopo averli svuotati da ogni contenuto di acqua.

**A tutti i conduttori di vivai, serre di piante e fiori, orti:**

1. di eseguire l'annaffiatura in maniera da evitare ristagni d'acqua e di svuotare *almeno settimanalmente* i sottovasi;
2. di sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
3. di chiudere appropriatamente con coperchi o zanzariere i serbatoi d'acqua;
4. di procedere ad una periodica disinfestazione larvicida degli eventuali ristagni idrici non eliminabili.

**All'interno del cimitero:**

1. eliminare tutti i sottovasi da aprile a ottobre (in caso contrario, procederanno alla loro rimozione gli operatori comunali);
2. utilizzare solo l'acqua pre-trattata con prodotto larvicida messa a disposizione dal Comune nell'apposito serbatoio;
3. riempire con sabbia i vasi contenenti fiori secchi.

**Alle aziende agricole e zootecniche e ai detentori di animali per allevamento:**

1. di curare lo stato di efficienza di tutti gli impianti e depositi idrici al fine di evitare la formazione di acqua stagnante;
2. di eseguire disinfestazioni periodiche dei potenziali focolai larvali, oltre ad adottare le altre misure preventive di cui ai punti precedenti;
3. di trattare periodicamente i fossati aziendali che presentano ristagni idrici mediante prodotti larvicidi biologici a base di *Bacillus thuringiensis var. israeliensis* e *Bacillus sphaericus*.

**Ai soggetti pubblici e privati proprietari o detentori di cigli stradali, corsi d'acqua, terreni:**

1. di curare la manutenzione dei corsi d'acqua onde evitare ostacolo al deflusso delle acque;
2. di provvedere al periodico sfalcio delle aree e a eliminare eventuali sterpaglie e rifiuti;
3. di trattare periodicamente (ogni 2 settimane circa) i fossati che presentano ristagni idrici mediante prodotti larvicidi biologici a base di *Bacillus thuringiensis var. israeliensis* e *Bacillus sphaericus*

**RACCOMANDA a titolo di precauzione****Per gli interventi LARVICIDI:**

1. Gli interventi di disinfestazione larvicida vanno effettuati seguendo scrupolosamente quanto riportato nell'etichetta dei prodotti utilizzati. A dimostrazione degli avvenuti trattamenti dovranno essere conservate ed esibite alle autorità di controllo le ricevute di acquisto dei prodotti.
2. I formulati larvicidi di origine chimica (a base di *pyriproxyfen*, *diflubenzuron*, *methoprene*,...) vanno usati solamente in focolai inamovibili (caditoie/tombini). In caso di altri ristagni d'acqua (vasche per orto/giardino, fontane, fossati...) impiegare solo prodotti di origine microbiologica (*Bacillus thuringiensis var israeliensis* e/o *Bacillus sphaericus*).

**Per gli interventi ADULTICIDI:**

1. Gli interventi adulticidi, dati gli impatti negativi sull'ambiente e sulla salute dell'uomo, devono essere contenuti il più possibile e limitati a casi di infestazioni particolarmente intense e in siti sensibili. Si fa divieto di calendarizzare gli interventi adulticidi. Al di fuori di situazioni di conclamata emergenza sanitaria in atto, la lotta agli insetti adulti è da considerare solo in via straordinaria, inserita all'interno di una logica di lotta integrata, e mirata su siti specifici dove i livelli di infestazione hanno superato la ragionevole soglia di sopportazione;
2. eseguire i trattamenti adulticidi nelle ore tardo serali, notturne o del primo mattino, è vietato il trattamento in periodo diurno;
3. sono vietati i trattamenti adulticidi durante le fioriture, a tutela degli insetti impollinatori;
4. in presenza di apiari nell'area che s'intende trattare o nelle aree limitrofe alla stessa, entro una fascia di rispetto di almeno 300 m, l'apicoltore deve essere avvisato con un congruo anticipo, in modo che possa provvedere a preservarle con le modalità che riterrà più opportune;
5. i trattamenti adulticidi vanno eseguiti con l'utilizzo di prodotti specificatamente autorizzati, con il miglior profilo eco-tossicologico e nel rispetto di tutte le indicazioni e misure di cautela riportate in etichetta. Utilizzare esclusivamente formulati i cui principi attivi non presentino indicazioni di pericolo GHS 05 - GHS 06 - GHS 08 e che non contengano, comunque, sostanze classificate come mutagene, cancerogene, tossiche per la riproduzione e lo sviluppo embriofetale;
6. avvisare con almeno 48 ore di anticipo tutti i residenti posti a confine con la proprietà oggetto di disinfestazione adulticida e l'Ufficio Ambiente del Comune di Limena tramite posta elettronica all'indirizzo [ambiente@comune.limena.pd.it](mailto:ambiente@comune.limena.pd.it) indicando i motivi che giustificano il trattamento in programma ed i risultati dei controlli effettuati per verificare la densità delle zanzare presenti sull'area;

7. durante il trattamento adulticida restare al chiuso con finestre e porte ben chiuse e sospendere il funzionamento di impianti di ricambio d'aria; tenere al chiuso gli animali domestici.
8. non soggiornare nelle aree trattate nelle ore successive al trattamento;
9. accertarsi che l'irrorazione del prodotto adulticida sia mirata esclusivamente su arbusti e cespugli evitando l'irrorazione di colture erbacee, a tal fine potranno essere utilizzati esclusivamente erogatori, diffusori o nebulizzatori spalleggiati, non montati su automezzo;
10. porre attenzione che non vengano contaminate frutta e verdura dell'orto; prima del trattamento adulticida, raccogliere la verdura e la frutta degli orti pronta al consumo o proteggere le piante con teli di plastica in modo che non sia direttamente investita dal prodotto insetticida;
11. evitare di irrorare giochi e arredo da esterno, suppellettili e ricoveri per animali (coprire preventivamente con teli di plastica; in seguito, lavare accuratamente con acqua e sapone quanto accidentalmente irrorato di adulticida);
12. in caso di contatto accidentale con il prodotto insetticida, lavare abbondantemente la parte interessata con acqua e sapone;
13. Le indicazioni sopra riportate valgono anche per l'impiego di impianti automatici di distribuzione di prodotti contro le zanzare (adulticidi e prodotti insetto-repellenti);
14. le ditte chiamate ad intervenire devono ottemperare ai requisiti descritti nella L. 82/1994 e nel successivo D.M. 274/1997.

### RACCOMANDA inoltre

1. a tutti coloro che soggiornano all'aperto in orario serale /notturno di proteggersi con l'utilizzo di idonei repellenti cutanei;
2. a coloro che organizzano eventi e manifestazioni in orario serale/notturno di informare i partecipanti sull'opportunità di utilizzare i repellenti cutanei a protezione dalle punture di zanzare, eventualmente anche mettendoli a disposizione del pubblico;
3. nel caso di organizzazione in orario serale/notturno in aree verdi di eventi quali sagre, fiere, concerti, a consistente affluenza di pubblico e con riscontro di elevata densità di zanzare comuni *Culex pipiens*, contattare preventivamente l'Ufficio Ambiente del Comune di Limena al fine di valutare l'opportunità di un intervento mirato di disinfestazione adulticida.

### AVVERTE

1. la presente Ordinanza è esecutiva dalla data della sua pubblicazione all'Albo Pretorio fino al 31.10.2024.
2. del presente provvedimento sarà data ampia diffusione alla cittadinanza mediante il sito internet comunale e i tabelloni elettronici;
3. la mancata osservanza della presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, **con oblazione in via breve pari a € 250,00**. Trattandosi di ordinanza *contingibile e urgente* non si applica l'istituto della "diffida amministrativa" ai sensi dell'art.2 lettera c) del vigente Regolamento comunale approvato con DCC n° 2/2021.

4. in caso di inosservanza di quanto previsto dalla presente ordinanza, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al punto 3, sarà disposta l'esecuzione d'ufficio degli interventi necessari, con recupero delle spese a carico degli inadempienti.

### **DISPONE**

che in presenza di casi di arbovirosi accertati dall'ULSS o di infestazioni localizzate di particolare consistenza con associati rischi sanitari, il Comune e l'ULSS 6 (sulla base delle specifiche competenze) effettuino direttamente trattamenti di disinfestazione larvicida e adulticida e di rimozione dei focolai larvali sia in aree pubbliche che private, provvedendo, se del caso, con separate ed ulteriori ordinanze contingibili e urgenti, ad ingiungere l'effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati con addebito dei costi in caso di intervento sostitutivo dell'Ente preposto.

### **INFORMA**

che, ai sensi dell'art. 3 della L. 241/1990, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto nel termine di 60 giorni dal ricevimento ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;

### **DEMANDA**

Al Comando di Polizia Locale la vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza, l'accertamento e l'erogazione delle sanzioni secondo quanto di propria competenza.

Il presente provvedimento viene trasmesso per conoscenza al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica -Dip di Prevenzione dell'AULSS 6 Euganea.

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Eventuale Certificati ed allegati indicati nel testo

**II SINDACO**  
*F.to TONAZZO STEFANO*

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Certificato di pubblicazione

## ORDINANZA N. 28 del 30-04-2024

**Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE- MISURE DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELL'INFESTAZIONE DA ZANZARE NEL TERRITORIO COMUNALE - STAGIONE 2024**

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione fino al 15-05-2024 con numero di registrazione all'albo pretorio 376.

COMUNE DI LIMENA li 30-04-2024

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE  
*(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)*

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Copia analogica di documento informatico conforme alle vigenti regole tecniche art.23 del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.

IL FUNZIONARIO INCARICATO